



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 56 DEL 23/10/2018

OGGETTO : *Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l'Avv. Anna Fusca a seguito di atto di precetto notificato in esito alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lamezia Terme n.2764/05/15 pronunciata nella vertenza Michienzi Anna Concetta /Comune di Curinga.*

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **23** del mese di **ottobre**, alle ore **18,30** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
SERRAO	Dott..	Vincenzo	Sindaco –	X	
DE NISI	D.ssa	Immacolata Vincenza	Vice Sindaco	X	
SORRENTI	Avv.	Roberto	Assessore	X	
SORRENTI	Dott.ssa	Maria	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore		X
			Totale	4	1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, Dott. Vincenzo Serrao, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, sezione 5, con sentenza n.2764/05/15, pronunciata in data 4 settembre 2015, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 657/10 R.G., promosso da Michienzi Anna Concetta (C.F.: MCHNCN36A56D218A), residente in Curinga (CZ) via Roma 197, contro Melanide S.p.A e Comune di Curinga, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n.0077/1267 del 23.11.2009 del Comune di Curinga, relativo all'omesso versamento dell'ICI per l'anno 2004 pari ad euro 326,00, testualmente così decideva: “ (...)

“...accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;

condanna il Comune di Curinga al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 300,00 oltre accessori come per legge.”

CHE la sopra detta sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata all'Ente in data 15 marzo 2018 ed acquisita in pari data al protocollo con il numero 1773;

CHE, in data 10 ottobre 2016, l'Ufficiale Giudiziario, su richiesta dell'Avv. Anna Fusca, legale di controparte, con studio in Dasà (VV), via provinciale, notificava all'Ente, a mezzo del servizio postale, l'atto di precetto con il quale si intimava al Comune di pagare la complessiva somma di € 673,39 oltre le spese di notifica in calce allo stesso precetto, nonché interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo e spese successive ed occorrente;

CHE questo Ente, per le vie brevi, comunicava all'Avv. Anna Fusca la disponibilità a definire bonariamente la questione insorta in esito alla sentenza n. n.2764/05/15 sopra menzionata ed al pedissequo precetto;

CHE, in esito alle intercorse trattative tra le parti si è addivenuti alla soluzione di definire gli effetti esecutivi della sentenza in questione e del relativo precetto, con il pagamento da parte dell'Ente della complessiva somma di € 600,00, con rinuncia da parte dell'Avvocato Anna Fusca ad euro 73,39 sull'onorario di precetto ammontante complessivamente ad euro 135,00.

VISTA la nota dell'Avv. Anna Fusca, trasmessa via pec ed acquisita agli atti d'ufficio, con cui il predetto legale comunica, attraverso la formale rinuncia all'intimazione di pagamento, di voler definire transattivamente la vertenza in atto con l'Ente rinunciando ad euro 73,39 sull'onorario di precetto.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro.

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, in caso di prosieguo del contenzioso, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese.

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere. In particolare, nella fattispecie in esame, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la controparte, nella riduzione delle proprie pretese economiche e nella rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa, alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo, per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, a fronte della riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, la definizione bonaria della controversia di cui trattasi appare conveniente in quanto interrompe una procedura esecutiva che comporterebbe un aggravio di spesa per l'Ente.

RITENUTO, pertanto, di doversi provvedere in merito onde evitare spese derivanti da atti giudiziari che potrebbero recare nocimento all'erario dell'Ente.

APPURATO, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio (vedi in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008 ed il principio contabile n.2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, i quali chiariscono ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio).

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/00.

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, giusto parere espresso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Liguria n.5/2014 (in tal senso vedi anche Sezione Regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n.345/2013 del 25/09/2013).

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di definire in € 600,00 l'importo occorrente per la definizione della vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell'avv. Anna Fusca (C.F.:FSCNNA79M62F537G), in relazione agli atti giudiziari ampiamente descritti in premessa.

Di determinare nell'importo complessivo di € 600,00 la somma da corrispondere all'Avv. Anna Fusca a titolo di spese e competenze professionali maturate in relazione alla vertenza *de qua*.

Di dare atto che i predetti importi, da corrispondersi entro il 15 novembre 2018, sono da intendersi a saldo e transazione di tutti i diritti derivanti dalla sentenza e dal pedissequo precetto citato in premessa.

Di dare atto che, per effetto della definizione in via transattiva della vertenza in questione, l'Avv. Anna Fusca rinuncia all'azione esecutiva intrapresa contro il Comune di Curinga.

Di dare atto che, in caso di mancato o ritardato pagamento oltre la data del 15 novembre 2018, l'accordo bonario tra le parti è da intendersi risolto e l'Avv. Anna Fusca potrà riprendere l'azione esecutiva già intrapresa.

Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali gli adempimenti consequenziali necessari per l'impegno e la liquidazione delle somme come sopra indicate, ammontanti complessivamente ad € 600,00, nel rispetto del termine sopra indicato.

Di dare atto che la predetta spesa trova copertura sul titolo 1, missione 1, programma 2, cap 550/1 del bilancio 2018/2020, esercizio 2018, epigrafato “*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*”.

Di stabilire che la presente deliberazione verrà sottoscritta dall'Avv. Anna Fusca per accettazione di tutto quanto in essa contenuto e che, in esito a tale sottoscrizione, la stessa assumerà valore contrattuale.

Di disporre, conseguentemente, la trasmissione della presente deliberazione all'Avv. Anna Fusca, meglio generalizzata in premessa.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del n. 56 del 23/10/2018

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l'Avv. Anna Fusca a seguito di atto di precetto notificato in esito alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lamezia Terme n.2764/05/15 pronunciata nella vertenza Michienzi Anna Concetta /Comune di Curinga.*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga,23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to : Dott. Vincenzo Serrao


► Il Segretario Comunale

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 6792.

Data 25/10/2018



► Il Responsabile

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 25/10/2018



► Il Responsabile

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 25/10/2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella
D.ssa Mariagrazia Crapella